

Assicurazione CVT Moto

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: SUZUKI NOPROBLEM - MOTO

Aggiornamento a febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura i rischi dei ciclomotori e motoveicoli per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il presente Contratto prevede garanzie sempre presenti con un Valore a Nuovo di 24 mesi e la possibilità di aggiungere la copertura facoltativa Kasko Totale.

Si precisa che tale prodotto, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento, è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio** - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di: incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso;
- ✓ **Furto** - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da furto totale o parziale, tentato e/o consumato, o rapina;
- ✓ **Ricorso terzi da incendio** - Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall'incendio del Veicolo assicurato non coperti da RC verso terzi;
- ✓ **Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici):**
 - ✓ **Atti Vandalici:** Danni materiali e diretti causati al Veicolo da Atti Vandalici e consistenti in: graffiatura della carrozzeria e taglio degli pneumatici;
 - ✓ **Eventi Socio Politici:** Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
- ✓ **Eventi Naturali** - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, tempesta, uragano, alluvione, tromba d'aria, bufera, turbine di vento; caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana; pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina, allagamento, inondazione.
- ✓ **Collisione** - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato, in conseguenza di collisione, provocata dallo stesso Veicolo Assicurato in cui l'Assicurato risulti responsabile, con altri veicoli, a condizione che questi risultino identificati e immatricolati con targa;
- ✓ **Infortunati del Conducente:** Il Conducente del Veicolo assicurato, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario del Veicolo dello stesso, è protetto dagli infortuni subiti durante la Circolazione e la guida del veicolo stesso, in caso di Morte o Invalidità Permanente.

Garanzia opzionale:

- ✓ **Kasko Totale:** nel caso in cui il danno sia superiore all' 80% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, se avvenuti in conseguenza di incidente durante la Circolazione provocato dallo stesso Veicolo Assicurato in cui l'assicurato risulta responsabile.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I Veicoli:
 - ✗ di anzianità superiore ai 5 anni dalla data di prima immatricolazione;
 - ✗ diversi dai motoveicoli e ciclomotori aventi le seguenti caratteristiche: (i) ad uso proprio, (ii) a due e tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, (iii) a motore elettrico o combustione.
 - ✗ non di marca Suzuki;
 - ✗ concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
 - ✗ adibiti ad uso scuola guida;
 - ✗ muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
 - ✗ con valore di acquisto superiore a € 22.000,00.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Furto e incendio:** La somma assicurata prevede un valore a nuovo di 24 mesi; è previsto uno scoperto del 0/10% con franchigia di € 250 (vedere il DIPA per ulteriori precisazioni);
- ! **Ricorso terzi da incendio: 50.000 per sinistro;**
- ! **Atti Vandalici, Eventi Socio Politici, Eventi Naturali:** La somma assicurata prevede un valore a nuovo di 24 mesi; è previsto uno scoperto 10% con minimo di € 250;
- ! **Collisione:** La somma assicurata prevede un valore a nuovo di 24 mesi; è prevista una franchigia fissa di € 250;
- ! **Infortuni del Conducente:** il massimale per morte e invalidità permanente è pari a € 30.000; è prevista una franchigia del 6% in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 6%; oltre tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente; nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, la somma indennizzabile si considera pari all'intera somma assicurata (vedere il DIPA per ulteriori precisazioni);
- ! **Kasko Totale:** La somma assicurata prevede un valore a nuovo di 24 mesi; è previsto uno scoperto 10%.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Compagnia l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il prezzo, anche denominato premio, è pagato in via unica e anticipata al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale da 1 a 5 anni, a scelta dell'Aderente. Sono presenti vincoli in relazione alla durata che è possibile selezionare e alla vetustà del veicolo rispetto alla sua data di prima immatricolazione.

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo sia stato pagato.

La copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non sono previsti il tacito rinnovo e la sospensione della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo assicurato. La Compagnia provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte. Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, inoltre, hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A.. Anche in questo caso la Compagnia provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Assicurazione Corpi veicoli terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Suzuki No problem - Moto"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 620 546 Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con l'Aderente.

La presente Polizza prevede l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di polizza non operano per i danni: (i) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; (ii) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; (iii) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; (iv) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ad esclusione del fulmine; (v) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del Veicolo; (vi) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati o fuori strada o su strada non aperta al pubblico; (vii) ad apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione; (viii) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

Garanzia Furto: la garanzia non opera per i danni alle parti mobili/asportabili del Veicolo, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita struttura meccanica di serie.

CAA_AGCVTMSZ:DIPao0_202602

Garanzia Ricorso Terzi da Incendio: non rientrano nella copertura della garanzia i danni da scoppio non seguito da Incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Garanzia Eventi speciali: non rientrano in copertura i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

Garanzia Infortuni del Conducente: la garanzia non opera (i) se il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; (ii) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; (iii) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi; (iv) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o ubriachezza; (v) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; (vi) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove; (vii) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; (viii) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la circolazione e la guida del Veicolo; (ix) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Garanzia Collisione e Garanzia opzionale Kasko Totale: la garanzia non opera per i danni (i) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; (ii) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di Circolazione fuori dalla sede stradale; (iii) alle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; (iv) da Circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo; (v) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; (vi) in conseguenza di incidenti in cui l'Assicurato risulta priva di responsabilità.

Franchigie e Scoperti

Per le **garanzie Incendio e Furto** si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	0%	0%	10%
FRANCHIGIA	Euro 250		

Per le **garanzie Eventi speciali ed Eventi naturali** si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	10%	10%	10%
FRANCHIGIA	Euro 250		

Tuttavia, con riferimento ai danni da grandine, qualora la riparazione avvenga presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo entro il limite della Somma Assicurata e non verrà applicato alcuno Scoperto.

Per la **garanzia Collisione**, si precisa che, in caso di danno totale e parziale, verrà applicata una Franchigia di Euro 250.

Per la **garanzia Infortuni del Conducente**, è prevista una Franchigia del 6% in caso di invalidità permanente; oltre tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se però, la percentuale di invalidità accertata risulta superiore al 70%, la Compagnia riconosce l'intera Somma Assicurata, tranne il caso in cui Conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori: in tal caso, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la **garanzia con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale**, si applica uno Scoperto del 10%.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti (persone fisiche e persone giuridiche) che acquistano presso i concessionari Suzuki convenzionati con Agos Ducato S.p.A., tramite un finanziamento da quest'ultima erogato sia per l'acquisto del Veicolo sia per il pagamento della polizza assicurativa, Veicoli di marca Suzuki nuovi o usati con non più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione, iscritti al P.R.A. o analogo registro italiano, immatricolati ad uso proprio o privato, e che desiderano proteggere il Veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto e conseguenti a Infortunio occorso durante la guida, che possono richiedere spese a carico dell'Aderente/Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto Suzuki No problem Moto è pari al 51,00%. È altresì dovuta una quota media del 3,00% al Broker di riferimento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno

	essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info-ca-assicurazioni@legalmail.it, Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre Periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: - 13,50% per le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Sociopolitici), Eventi naturali, Collisione e Kasko Totale; - 2,50% per la garanzia Infortuni.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni (www.ca-assicurazioni.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del

CAA_AGCVTMSz: DIPAoo_202602

	contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CAA_AGCVTMSZ.DIPAOO_202602

SUZUKI NOPROBLEM - MOTO

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Motocicli e Ciclomotori

Condizioni di Assicurazione

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**

Distribuito da


 **Agos**

Avvertenze

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 10

C - Oggetto del Contratto

Art. 1 Incendio pag. 13

Art. 2 Furto pag. 14

Art. 3 Ricorso terzi da incendio pag. 15

Art. 4 Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici pag. 15

Art. 5 Eventi Naturali pag. 16

Art. 6 Collisione pag. 17

Art. 7 Infortuni del conducente pag. 18

Art. 8 Kasko Totale (opzionale) pag. 20

Art. 9 Esclusioni pag. 21

D - Il Contratto dalla A alla Z

Art. 10 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato pag. 23

Art. 11 Decorrenza della copertura pag. 23

Art. 12 Periodicità di pagamento del prezzo pag. 23

Art. 13 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione pag. 23

Art. 14 Diritto di ripensamento pag. 24

Art. 15 Risoluzione del Contratto di Assicurazione pag. 24

Art. 16 Assicurazione presso più assicuratori pag. 24

Art. 17 Trasferimento della proprietà del veicolo pag. 24

Art. 18 Appostazione in conto vendita del veicolo pag. 24

Art. 19 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato pag. 24

Art. 20 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato pag. 25

Art. 21 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali pag. 25

Art. 22 Imposte e tasse pag. 25

Art. 23 Legge applicabile pag. 25

Art. 24 Foro competente pag. 25

Art. 25 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione pag. 25

Art. 26 Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 26
Art. 27 Firma Digitale	pag. 26
Art. 28 Rinuncia alla surroga	pag. 26

E - Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 29 Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 27
Art. 30 Dettagli del Sinistro	pag. 27
Art. 31 Mediazione	pag. 28
Art. 32 Pagamento dell'Indennizzo	pag. 29
Art. 33 Recupero	pag. 29

F - Allegato 1

pag. 30

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori di serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie; anche denominati optional, presenti nella fattura originale di acquisto del Veicolo.

Aderente

È il soggetto che ha aderito al Contratto di Assicurazione e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione e che paga il Prezzo.

Assicurato

È il soggetto proprietario del Veicolo Assicurato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; può non coincidere con l'Aderente del Contratto Assicurativo.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto di Assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atto vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

B

Beneficiario

Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal Contratto di Assicurazione.

C

Centro Convenzionato Compagnia

I centri di riparazione facenti parte delle Officine Convenzionate con la Compagnia.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 285/1992.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della circolazione.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano. In qualità di contraente stipula la polizza in Convenzione per conto dei propri clienti

sottoscrittori di un contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo presso uno dei concessionari convenzionati con la Contraente stessa.

Contratto di Assicurazione o Contratto

Il presente contratto di Assicurazione.

D

Danni da Effrazione

Danni diretti compiuti sul Veicolo e derivanti da scasso, rottura, forzatura commessi per ottenere o tentare di ottenere il possesso del Veicolo.

Danno Parziale

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.

Denuncia del Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento assicurato dal presente Contratto.

E

Estero

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

F

Finanziamento

Il contratto di finanziamento richiamato nel Modulo di Adesione, stipulato tra l'Aderente e il Contraente e finalizzato all'acquisto del Veicolo.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato", che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati, e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Parziale

Furto di parti del Veicolo fissate stabilmente ad esso o il danneggiamento di parti del Veicolo causato da tale Furto anche se tentato.

Furto Totale

Furto del Veicolo avvenuto nella sua interezza.

I

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale che, in connessione con la circolazione stradale (ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

Invalidità Permanente

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro indipendentemente dalla professione svolta.

M

Massimale

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

È il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza in Convenzione stipulata dal Contraente con la Compagnia.

O

Officine Convenzionate

Le officine convenzionate con la Compagnia e/o con i concessionari della Rete Ufficiale Suzuki.

P

Perdita Totale

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il Valore Commerciale del Veicolo.

Polizza in Convenzione

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valevoli per tutti gli Aderenti.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia, altresì definito "Premio".

R

Rapina

Reato previsto dall'art. 628 Codice penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rete Ufficiale Suzuki

La rete Suzuki della quale fa parte il concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

T

Terzo

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di assicurazione.

Tecnica a freddo

Riparazione della carrozzeria di un Veicolo grandinato tramite l'uso di strumentazione professionale, quali ad esempio ventose e leve (Paintless Dent Repair), senza riverniciare.

V

Valore a Nuovo

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali Accessori di Serie e Accessori non di Serie, come risultante dalla fattura di acquisto.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo, e degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista "Dueruote Professional", edita da "Editoriale Domus", e degli eventuali Accessori non di Serie presenti sulla fattura originale di acquisto del Veicolo. In caso di cessazione della pubblicazione della suddetta rivista, si farà riferimento alla quotazione media di mercato.

Veicolo Assicurato o Veicolo

Il Veicolo identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente. Rientrano tra i Veicoli assicurabili i ciclomotori e motoveicoli, ad uso proprio:

- a due e tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
- a motore elettrico o combustione,

come di seguito meglio definiti:

CICLOMOTORI	MOTOVEICOLI
sono veicoli a motore con potenza massima non superiore a 4 kW, velocità non superiore a 45 km/h e, se con motore a scoppio, cilindrata non superiore a 50 cc. Categorie di immatricolazione del Veicolo: L1e L2e.	sono veicoli a motore con velocità superiore a 45 km/h, cilindrata superiore a 50 cc se con motore a scoppio, massa non superiore a 2,5 t e massime dimensioni di lunghezza 4,00 m, larghezza 2,00 m, altezza 2,50 m Categorie di immatricolazione del Veicolo: L3e, L5e.

Sono compresi i relativi Accessori di serie e gli Accessori non di serie.

Si intendono assicurabili i veicoli nuovi o usati; in tale ultimo caso non devono essere trascorsi più di 5 anni interi dalla data di prima immatricolazione (sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione). Alcune limitazioni sono meglio indicate nelle Condizioni di assicurazione al capitolo "Presentazione". Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

B - Presentazione

La presente polizza è dedicata ai clienti di Agos Ducato S.p.A. che acquistano Veicoli di marca SUZUKI tramite un finanziamento erogato dalla stessa Agos Ducato S.p.A.

La stipula della polizza assicurativa non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento stesso.

VEICOLI ASSICURATI

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- a marca SUZUKI;
- identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Assicurazione;
- nuovo o usato; tuttavia, in tale secondo caso, non devono essere trascorsi più di 5 anni interi, ovvero sessanta mesi, dalla data di prima immatricolazione (vedasi Tabella sottoscrivibilità in calce alla sezione);
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- il ciclomotore o il motoveicolo immatricolato ad uso proprio o privato.

Non sono quindi assicurabili:

- i veicoli diversi da quelli indicati nel glossario alla voce **Veicoli**;
- i veicoli non di marca Suzuki;
- i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
- i veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a € 22.000,00.

Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

COPERTURE PREVISTE

Il presente Contratto di Assicurazione prevede garanzie sempre presenti nonché la possibilità di aggiungere la copertura facoltativa Kasko Totale, come anche indicato nella tabella riepilogativa sottostante. Il valore del Veicolo assicurato corrisponde al Valore a Nuovo per una durata di ventiquattro mesi. **Oltre il ventiquattresimo mese il valore del Veicolo assicurato corrisponderà al Valore Commerciale.**

GARANZIE	VALORE A NUOVO: durata 24 mesi
Garanzie fisse	Incendio
	Furto
	Ricorso terzi da Incendio
	Eventi Speciali (Atti Vandalici e Eventi Sociopolitici)
	Eventi Naturali
	Collisione
	Infortuni del Conducente
Garanzia opzionale	Kasko totale

Le prestazioni, i costi e le limitazioni legate al presente Contratto fanno riferimento all'area territoriale corrispondente alla residenza/sede legale del proprietario.



Esempio

- veicolo nuovo con durata polizza fino a 5 anni: valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, poi valore commerciale;
- veicolo usato di 3 anni dalla data di prima immatricolazione, con durata polizza massimo fino a 2 anni: valore commerciale;

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIVIBILITÀ

Per poter validamente aderire al Contratto di Assicurazione è necessario che:

- il Veicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), seppure con copertura sospesa (qualora la Compagnia lo richieda, l'Aderente è tenuto all'invio di un documento comprovante la sussistenza dell'Assicurazione RCA);
- l'Aderente abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Veicolo nuovo o usato, purché per i Veicoli usati non siano trascorsi più di 60 mesi (5 anni interi) dalla data di prima immatricolazione;
- la garanzia opzionale Kasko Totale può essere selezionata per i veicoli nuovi, nonché per i Veicoli usati fino al quinto anno di vetustà, ovvero fino al raggiungimento del sessantesimo mese, a partire dalla data di prima immatricolazione.

La durata del presente Contratto di Assicurazione, sia per i Veicoli nuovi sia per i Veicoli usati, è ad anni interi e compresa tra 1 e 5 anni.

Per i Veicoli usati la scelta della durata del Contratto deve tener conto della vetustà del Veicolo al momento della sottoscrizione del Contratto. Pertanto, la durata massima del Contratto selezionabile per i Veicoli usati corrisponderà al numero di anni interi rimanenti fino al quinto anno di vetustà e, quindi fino al raggiungimento del sessantesimo mese, a partire dalla data di prima immatricolazione; per i Veicoli di vetustà pari o superiore a 5 anni non potrà essere sottoscritto il contratto assicurativo.

Tabella di sottoscrivibilità

Vetustà Veicolo	Durata massima della polizza	Sottoscrivibilità Kasko Totale
nuovo	5	si
<1	5	si
1	4	si
2	3	si
3	2	si
4	1	si
5	no	no



Esempio

L'Aderente ha possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione con la seguente durata:

- Veicolo nuovo: con durata massima 5 anni.
- Veicolo usato: la durata massima corrisponde al numero di anni rimanenti fino al quinto anno di vetustà, ad esempio per un Veicolo usato di:
 1. 8 mesi, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 5 anni;
 2. 3 anni, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 2 anni;
 3. 5 anni, il contratto non è sottoscrivibile.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso.

La garanzia incendio è operante per gli Accessori di Serie e per gli Accessori non di Serie, purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite della somma assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e della relativa franchigia eventualmente previsti.

ART 1.2 SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e della franchigia (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Danno totale	Danno parziale
	Scoperto	Franchigia
1	0%	€250
2	0%	€250
3	10%	€250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo. Le aree che corrispondono alle zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 2 - FURTO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.4

ART. 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal Furto consumato e/o tentato, anche parziale (escluse le parti mobili del Veicolo, asportabili, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita serratura meccanica di serie), nonché dalla Rapina del Veicolo.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, al fine di tentare e/o consumare il Furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il Furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.

La garanzia Furto è operante per gli Accessori di Serie e per gli Accessori non di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e della relativa franchigia (non indennizzabili) eventualmente previsti.**

ART 2.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e della franchigia (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Danno totale	Danno parziale
	Scoperto	Franchigia
1	0%	€250
2	0%	€250
3	10%	€250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo. Le aree che corrispondono alle zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall'Incendio del Veicolo assicurato sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per **Sinistro**.

Tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da Incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della Somma Assicurata.

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - EVENTI SPECIALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti causati al Veicolo da Atti Vandalici e consistenti in: graffiatura della carrozzeria e taglio degli pneumatici.

Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.

b) Eventi Sociopolitici

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.

ART. 4.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo

mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	€250
2	10%	€250
3	10%	€250

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo. Le aree che corrispondono alle zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

ART. 5 - EVENTI NATURALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della Somma Assicurata indicata all'articolo 5.2, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 5.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	€250
2	10%	€250
3	10%	€250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo. Le aree che corrispondono alle zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

Danni da grandine

- Qualora la riparazione avvenga presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo entro il limite della Somma Assicurata secondo quanto sopra indicato. In tale circostanza non sarà applicato alcuno scoperto.

ART. 6 - COLLISIONE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.3

ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione provocata dallo stesso Veicolo Assicurato in cui l'assicurato risulti responsabile, con altri veicoli, a condizione tuttavia che questi risultino identificati e immatricolati con targa.

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 6.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione della franchigia fissa** in caso di **danno totale e parziale** pari ad **€250,00**.

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto totale del Veicolo.

ART. 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.2

ART. 7.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per gli Infortuni subiti durante la Circolazione e la guida del Veicolo dal Conducente del Veicolo, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario del Veicolo stesso.

La prestazione sarà prestata in caso di morte o Invalidità Permanente del Conducente del Veicolo.

Indennizzo caso morte

L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari. I beneficiari in caso di morte dell'Assicurato sono i suoi eredi.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

La Somma Assicurata e l'Indennizzo in caso morte è pari a € 30.000,00.

Indennizzo caso Invalidità Permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, ed in conseguenza di questo**, la Compagnia liquida un Indennizzo calcolato sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione delle capacità del soggetto, anziché la perdita totale delle stesse, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio prima che l'indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia provvederà a liquidare direttamente agli eredi l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, con idonea documentazione medica, che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona del danneggiato sia comunque intervenuto prima del decesso.

La Somma Assicurata per il caso di Invalidità Permanente è pari a € 30.000,00.

ART. 7.2 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Agli Indennizzi previsti all'art. 7.1 saranno applicati Scoperti e Franchigie come di seguito riportati.

La garanzia Infortuni del Conducente prevede una Franchigia del 6% in caso di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 6%; se l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'Indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera Somma Assicurata.

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile si riduce al 70% della Somma Assicurata.

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di morte, qualora il Conducente, al momento del Sinistro, non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera Somma Assicurata.

Tabella per Morte e Invalidità Permanente

Garanzie	Massimale	Scoperto	Franchigia
Infortuni del conducente - caso invalidità permanente	€ 30.000,00	-	6% assoluta
Infortuni del conducente - caso morte	La Somma Assicurata si riduce al 70% in caso il Conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori		-

Esempio Indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Infortuni del Conducente:

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni del Conducente a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo Assicurato qualora il Conducente risulti Invalido in modo permanente

Somma Assicurata	€ 30.000
Invalidità periziata	8%
Franchigia	6%
Indennizzo:	$8\% - 6\% = 2\%$ (di € 30.000) = € 600

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori ai beneficiari verrà corrisposta la somma pari al 70% di € 600 = € 420.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni del Conducente a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo Assicurato qualora il Conducente risulti deceduto

Somma Assicurata	€ 30.000
Indennizzo	€ 30.000

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori ai beneficiari verrà corrisposta la somma pari al 70% di € 30.000 = € 21.000.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dall'Aderente, richiamate nel modulo di adesione in aggiunta alle Garanzie Principali e se è stato pagato il relativo Prezzo aggiuntivo.

ART. 8 - KASKO TOTALE (OPZIONALE)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.3

Tale garanzia è acquistabile facoltativamente, in aggiunta alle garanzie principali.

ART. 8.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato, **nel caso in cui il danno sia superiore all' 80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di:

- a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
- b) ribaltamento,
- c) uscita di strada,

se avvenuti in conseguenza di incidente durante la Circolazione provocato dallo stesso Veicolo Assicurato in cui l'assicurato risulta responsabile.

ART 8.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo assicurato fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dello stesso, in caso di riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate.

In caso di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo assicurato.

Il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è subordinato alla consegna alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro, della fattura relativa al riacquisto del Veicolo ovvero della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione di uno scoperto (non indennizzabile) pari al 10%.**

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Totale:

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Kasko Totale (Sinistro in cui l'assicurato risulta responsabile)

1° esempio (in rete convenzionata)

- Somma assicurata € 5.000 (Valore a Nuovo Veicolo);
- Danno periziato € 5.000 ovvero moto distrutta e irrecuperabile, con riacquisto presso la Rete Suzuki
- Scoperto 10% di 5.000 = € 500

Indennizzo: € 5.000 – € 500 = € 4.500.



2° esempio (in rete convenzionata)

- Somma assicurata € 2.500 (Valore a Nuovo Veicolo);
 - Danno periziato € 2.100, con riparazione presso la Rete Suzuki;
 - Scoperto 10% di € 2.100 = € 210
- Indennizzo € 2.100 - € 210 = € 1.890.

3° esempio (fuori rete convenzionata)

- Somma assicurata € 2.500 (Valore Commerciale Veicolo);
 - Danno periziato € 2.100, con riparazione fuori rete convenzionata;
 - Scoperto 10% di € 2.100 = € 210
- Indennizzo € 2.100 - € 210 = € 1.890.

ART. 9 - ESCLUSIONI

ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di tutte o di specifiche garanzie.

ART. 9.1 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque in corso, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del Veicolo assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati o fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione;
- derivanti da negligente custodia del Veicolo assicurato;

ART. 9.2 – ESCLUSIONI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia Infortuni del Conducente non è operante:

- se il Conducente del Veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- se il Conducente del Veicolo è affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- per gli Infortuni subiti dal Conducente a causa o in stato di ebbrezza o ubriachezza;
- per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;

- g) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la Circolazione e la guida del Veicolo;
- i) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

ART. 9.3 – ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE COLLISIONE E KASKO TOTALE

Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko Totale l'Assicurazione non opera inoltre:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di Circolazione fuori dalla sede stradale;
- c) per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- d) per i danni da Circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;
- e) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- f) in conseguenza di incidenti in cui l'Assicurato risulta privo di responsabilità.

ART. 9.4 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA FURTO

Relativamente alla garanzia Furto, l'assicurazione non opera inoltre per le parti mobili/asportabili del Veicolo, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita serratura meccanica di serie.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 10 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 10.1 - DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, hanno l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 10.2 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di rischio (come, ad esempio, il cambio di residenza o lo stato inerente alla proprietà del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 10.3 - VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario del Veicolo Assicurato.

ART. 11 - DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Adesione e coincidente con le ore 00.00 del giorno di intestazione del Veicolo sul certificato di proprietà, a favore dell'Aderente, ma solo se il Prezzo è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Prezzo entro la data di decorrenza, l'Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

ART. 12 - PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e anticipata al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..

ART. 13 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni, a scelta dell'Aderente. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 14 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

La Compagnia concede all'Aderente un diritto di ripensamento esercitabile nei 60 giorni successivi dalla conclusione del Contratto di Assicurazione, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento, a mezzo di lettera raccomandata A.R., tramite il Contraente, Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 - 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A..

La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite del Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento, il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua dalla ricezione della comunicazione di esercizio del diritto.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con il Contraente, la Compagnia:

1. continua a fornire le coperture assicurative indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata (al Contraente o, direttamente alla Compagnia nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con il Contraente) con le stesse modalità previste all'articolo 14.

ART. 16 - ASSICURAZIONE PRESSO PIÙ ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. In tal caso il Contratto si risolve e la Compagnia restituirà allo stesso, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

ART. 18 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente articolo 17 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di motoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del

Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 21 - ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

ART. 25 - OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 27 - FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 28 - RINUNCIA ALLA SURROGA

Per la sola garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 29 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, deve telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **+39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)

e successivamente seguire le istruzioni dell'operatore per l'invio della denuncia in forma scritta:

- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

ART. 30 - DETTAGLI DEL SINISTRO

ART. 30.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato in caso di Sinistro deve inviare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. La Compagnia, per poter procedere alla definizione del Sinistro, potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in Contratto, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

In caso di attivazione della garanzia Infortuni del Conducente, per il caso morte del conducente, la denuncia dovrà essere presentata dai beneficiari.

ART. 30.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "Dueruote Professional". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado d'uso sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni*	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%

***ad eccezione della valutazione a nuovo fino ad un massimo di 24 mesi (Art. 1, 2, 4, 5, 6, 8).**

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, il Degrado d'uso viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Dueruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni assicurati (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 30.3 - NOMINA DEI PERITI

I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle suddette parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 30.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 31 - MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333

ART. 32 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).
- La Compagnia, sia in caso di Furto parziale o totale che di Rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:
 - la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 33;
 - in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
 - il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo. In caso si attivi la garanzia Infortuni Conducente verrà richiesta dal liquidatore della Compagnia la produzione di idonea documentazione medica attestante l'evento denunciato (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia).

ART. 33 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo dovesse essere parziale, il ricavato sarà ripartito fra la Compagnia e l'Assicurato secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ZONE TERRITORIALI (secondo la residenza/sede legale dell'assicurato)

ZONA 1 – Province

Aosta, Asti, Alessandria, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Forlì – Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Novara, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Savona, Siena, Sud Sardegna, Teramo, Trento, Udine, Varese, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza

ZONA 2 - Province

Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bologna, Cagliari, Campobasso, Chieti, Città del Vaticano, Cuneo, Enna, Firenze, Grosseto, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Nuoro, Padova, Pesaro-Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rep. San Marino, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Sondrio, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo

ZONA 3 - Province

Bari, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia



<http://www.ca-assicurazioni.it>